



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MESSINA

– Sezione Lavoro –

in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4821/2023 r.g. e vertente

tra

[REDACTED] elettivamente domiciliata a S. Stefano di Camastra
presso l'avv. Santina Franco che la rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente

e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –
Ambito territoriale per la provincia di Messina** (c.f. 80005000833), in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliati a Messina presso la sede di quest'ultimo ufficio,
rappresentati e difesi dal funzionario dott.ssa Al per procura in atti,

resistenti

[REDACTED]
resistente contumace

oggetto: impiego pubblico privatizzato - personale docente – reiterazione abusiva di contratti a termine.

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato il 3 maggio 2023 (n. 2377/2023 r.g.)



Dunque, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 5072/2016 (v. punto 87 Cass. n. 22554/2016) ella ha diritto al risarcimento del danno non da perdita del posto di lavoro bensì del c.d. “danno comunitario”, ossia del danno conseguente all’aver reso prestazioni lavorative in violazione di disposizioni imperative con esonero dall’onere probatorio nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, ora abrogato e sostituito dall’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, applicabile *ratione temporis*, e quindi in misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge n. 604/1966.

Pertanto, in mancanza di prova di un danno ulteriore, il Ministero convenuto va condannato a corrispondere a [] un’indennità che può essere quantificata – alla luce delle dimensioni del datore di lavoro, al numero e alla durata dei contratti a termine illegittimi e in genere al comportamento e alle condizioni delle parti – in 5 mensilità, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, senza cumulo in applicazione dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).

5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e dell’attività svolta, applicati i minimi per la breve durata, in [] euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, n []
ogni ulteriore istanza disattesa:

1) dichiara illegittime le supplenze conferite ad Angela Mollissi dall’a.s. 2017/2018 all’a.s. 2020-2021 presso l’I.C “ []

2) condanna il Ministero resistente a corrispondere in favore della ricorrente una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione per il calcolo del tfr, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;

3) condanna altresì detto resistente a rimborsare alla Mollisi le spese processuali, liquidate in euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.

Messina, 4.12.2024

Il giudice del lavoro

Valeria Totaro

